

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6652 del 17/12/2018
Oggetto	RE01T0015_FASTWEB_Concessione Attraversamento Torrente Crostolo - Reggio Emilia
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6910 del 17/12/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciassette DICEMBRE 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";

- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;

- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";

- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);

- la DGR n. 3939/1994;

- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";

- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 100 del 26/09/2017 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico" ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001.

PRESO ATTO che con istanza presentata al Magistrato del Po, Ufficio Operativo di Parma, assunta a prot. n. 0526 del 09/08/2001, la società Fastweb Spa C.F. 12878470157 con sede legale attualmente in via Caracciolo n. 51, nel comune di Milano, ha depositato gli elaborati tecnici di progetto per l'autorizzazione alla posa di infrastruttura contenente n. 6 monotubi di diametro di 50 mm ciascuno per cavi in fibra ottica, agganciata all'impalcato del ponte di viale Lelio Basso nel comune di Reggio Emilia sul corso d'acqua torrente Crostolo;

VISTA l'autorizzazione idraulica emessa dal Magistrato del Po, Ufficio Operativo di Parma, prot. n. 7902/19.4 del 02/10/2001 che prescriveva alla ditta richiedente di presentare, a lavori ultimati, all'Amministrazione concedente gli elaborati definitivi delle opere realizzate;

PRESO ATTO che la società Fastweb Spa, CF 12878470157, ha presentato ad ARPAE istanza, assunta a protocollo n. PGDG/2018/0003227 del 06/03/2018, corredata dagli elaborati tecnici, per regolarizzare l'attraversamento del torrente Crostolo realizzato nell'anno 2001 nel comune di Reggio Emilia mediante infrastruttura per cavi in fibra ottica costituita da canaletta 200x400 mm. in ferrozincato, agganciata all'impalcato del ponte di viale Lelio Basso per una lunghezza di 34 metri e contenente n. 2 tritubi, in PN10 del diametro di 50 mm ciascuno, di proprietà Fastweb Spa;

DATO ATTO che sono state introitate le spese di istruttoria per un importo pari a € 75,00;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n. 82 del 04/04/2018 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO dell'integrazione documentale, richiesta da Aipo Ufficio Operativo di Parma per il parere di competenza e fornita dalla società Fastweb Spa con nota assunta a prot. n. PGDG/2018/0013224 del 24/09/2018, contenente gli elaborati tecnici rappresentativi dello stato di fatto delle opere realizzate nel 2001;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico assunto a protocollo PGRE/2018/0013363 del 11/10/2018 rilasciato Aipo, Ufficio Operativo di Parma, con il quale sono state indicate le prescrizioni, integralmente riportate nel disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

DATO ATTO che l'area non è ricompresa in zona SIC ZPS né in un'area protetta;

CONSIDERATO che la richiesta con le modifiche tecniche apportate è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata Aipo, Ufficio Operativo di Parma;

**RICHIAMATI:**

- il Decreto Legislativo 01/08/2003, n. 259, "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" e ss.mm.ii;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 15/02/2016, attuativo della Direttiva 2014/61/UE del 15/05/2014, in particolare l'art. 12 comma 3, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

VISTO il parere emesso dal Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali, assunto a protocollo n. PGDG/2018/0013773 del 02/10/2018, con cui si conferma:

- l'esenzione dall'obbligo di pagamento dei canoni concessori e delle spese di istruttoria per occupazione di aree del demanio idrico con reti di comunicazione elettronica, in applicazione del Decreto Legislativo n. 259/2003;
- l'obbligo di versamento del deposito cauzionale previsto all'art. 20 della Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004, a garanzia degli

obblighi del concessionario relativamente all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, in quanto coerente applicazione dell'art. 93, comma 2, Decreto Legislativo n. 259/2003;

PRESO ATTO che per l'occupazione di area del demanio idrico di cui trattasi, non sono dovuti canoni concessori, in applicazione della vigente normativa nazionale in materia di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità sopra richiamata e che debba richiedersi il versamento del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi del concessionario relativi al ripristino dei luoghi, in coerente applicazione del Decreto Legislativo n. 259/2003;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 12/12/2018;

- ha versato alla Regione Emilia-Romagna l'importo relativo deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario pari a € 250,00 in data 21/11/2018;

RITENUTO che la concessione relativa all'attraversamento del corso d'acqua torrente Crostolo, mediante infrastruttura per cavi in fibra ottica, agganciata all'impalcato del ponte di viale Lelio Basso nel comune di Reggio Emilia, contenente n. 2 tritubi di proprietà Fastweb Spa, sulla base delle risultanze della istruttoria tecnico-amministrativa, possa essere consentita;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

#### DETERMINA

1. per le motivazioni indicate in premessa;
2. di concedere alla società Fastweb Spa, CF 12878470157, con sede in via Caracciolo n. 51, nel comune di Milano, la concessione, nel rispetto dei diritti dei terzi, relativa all'attraversamento del corso d'acqua torrente Crostolo, mediante infrastruttura per cavi in fibra ottica costituita da canaletta 200x400 mm. in ferrozincato, agganciata all'impalcato del ponte di viale Lelio Basso, nel comune di Reggio Emilia, individuata al foglio 184 antistante le particelle 371 e 470, e contenente n. 2 tritubi, in PN10 del diametro di 50 mm ciascuno, di proprietà Fastweb Spa, così come riportato negli elaborati tecnici presenti nel fascicolo depositato agli atti;
3. di assoggettare la concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare;
4. di stabilire la scadenza della Concessione al 31/12/2029;
5. di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che ad Aipo, Ufficio Operativo di Parma;
6. di applicare l'esenzione dal pagamento del canone annuale, ai sensi della vigente normativa nazionale in materia di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, citata in premessa;
7. di fissare il deposito cauzionale pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00)

dando atto che è stato versato;

8. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
9. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
10. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare, è conservato presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.;
11. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
13. di precisare inoltre che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
14. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
15. di notificare il presente atto a mezzo PEC al concessionario.

Il Responsabile  
Unità specialistica Progetto Demanio  
Avv. Donatella Eleonora Bandoli  
(originale firmato digitalmente)

## DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Area coordinamento e rilascio concessioni, a favore di Fastweb Spa, CF 12878470157, con sede in via Caracciolo n. 51, nel comune di Milano (Pratica SISTEB n. RE01T0015)

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione riguarda l'attraversamento del corso d'acqua torrente Crostolo mediante infrastruttura per cavi in fibra ottica costituita da canaletta 200x400 mm. in ferrozincato, agganciata all'impalcato del ponte di viale Lelio Basso, nel comune di Reggio Emilia, individuata al foglio 184 antistante le particelle 371 e 470, e contenente n. 2 tritubi, in PN10 del diametro di 50 mm ciascuno, di proprietà Fastweb Spa.

L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici conservati agli atti di A.R.P.A.E.

### **Articolo 2**

#### **DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2029.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

### **Articolo 3**

#### **CANONE, CAUZIONE E SPESE**

a. Il concessionario è esente dal pagamento del canone annuo in all'applicazione della vigente normativa nazionale in materia di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

b. L'importo del deposito cauzionale è stabilito in € 250,00 a garanzia degli obblighi del Concessionario. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi relativi al ripristino dell'area.

c. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

### **Articolo 4**

#### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

b. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte

dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

c. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

d. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

e. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

f. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

g. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

h. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

i. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

j. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

## Articolo 5

### CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

**Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico emesso dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po, ufficio operativo di Parma, con nota assunta a protocollo n. PGRE/2018/0013363 del 11/10/2018. Si precisa che tutte le comunicazioni di cui trattasi, verranno inviate ad ARPAE, Struttura Autorizzazioni e Concessioni sede di Reggio Emilia, e all'AIPo, ufficio operativo di Parma.**

“

### DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
2. il parere positivo è accordato per le aree specificatamente indicate negli elaborati tecnici allegati alla richiesta e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta concessionaria.

### ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. la ditta richiedente si impegna a:
  - utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona;
  - non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;
  - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del torrente Crostolo;
  - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche;
  - non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
3. la Società richiedente, in caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dovrà presentare a questo Ufficio una relazione tecnica di dettaglio nella quale dovranno essere elencate le apparecchiature ed i mezzi operativi impiegati e specificate le procedure tecniche, operative e logistiche che verranno adottate, un cronoprogramma



esecutivo con le previsioni circa il periodo previsto di esecuzione dell'intervento ed inviare una comunicazione prima dell'inizio dei lavori con la relativa data d'inizio. Le eventuali difformità del cronoprogramma trasmesso dovranno essere comunicate a questo Ufficio con congruo anticipo al fine di consentire, al personale idraulico il controllo e la verifica delle lavorazioni eseguite;

4. le eventuali operazioni di scavo, necessarie per la manutenzione degli impianti, dovranno essere contenute al minimo indispensabile e comunque avvenire contestualmente al recupero e ripristino delle medesime aree a cura e spese della Società richiedente, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo, pena la decadenza immediata del presente nulla osta. In caso di inadempienza la scrivente Agenzia provvederà in danno del richiedente;

5. la sommità, le sponde e le altre opere di difesa, se interessate dall'esecuzione di lavori di manutenzione, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte in base alla soluzione più idonea da adottare e secondo le indicazioni e le prescrizioni impartite del personale tecnico di questo Ufficio, restando la Società attuatrice l'unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

6. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno delle fasce PAI esondabili (fascia A e B) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;

7. considerato che i terreni oggetto della presente autorizzazione ricadono all'interno della fasce PAI esondabili (fascia A e B), la ditta richiedente è obbligata a tenersi informata sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;

8. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta;

9. in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPo;

10. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto

dell'AIPo nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;

11. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvenivano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;

12. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPo addetto alla vigilanza.

#### DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;

2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;

3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Concessionario;

4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico della Società richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unita mente alle clausole di carattere erariale;

5. il Concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previa il consenso scritto di quest'Ufficio; l'eventuale nuovo Concessionario dovrà comunque accettare le condizioni elencate nel presente atto;

6. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;

7. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente Nulla Osta non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo."

#### **Articolo 6**

##### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

#### **Articolo 7**

##### **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione a terzi.

#### **Articolo 8**

##### **RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**